

N. R.G. 693/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO**

Il Giudice dott.ssa Stefania Cannavale  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 aprile 2017,  
letti gli atti della causa civile sopraindicata ed esaminata la documentazione prodotta;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **693/2017** promossa da:

**SALEMME ROBERTINO e DI PIETRO LOLITA** nq di esercenti la  
responsabilita' genitoriale sul minore **SALEMME MATTIA e VERZULLI DARIO**,  
in qualita' di Presidente della **Autismo Abruzzo Onlus**, associazione riconosciuta,  
con l'avv. **LEGNINI GIOVANNI**

Ricorrenti

contro

**ASL di TERAMO**, con l'avv. Mazzarulli Lorenzo

Resistente

Premesso che:

con ricorso ex art. 700 Cpc, notificato in data 20.03.2017, i coniugi Salemme, entrambi  
esercenti la responsabilita' genitoriale sul figlio minore Mattia, unitamente al Sig. Dario  
Verzulli, Presidente della *Autismo Abruzzo Onlus*, convenivano in giudizio la ASL di Teramo,  
in Persona del Direttore Generale pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti  
conclusioni: *che il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiari il diritto dei ricorrenti di poter sottoporre il  
loro figlio minore di nove anni, SALEMME Mattia a trattamento riabilitativo di 40 ore settimanali per*



sei giorni, con l'obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, mediante le metodologie previste dalla scienza medica, (modalità ABA indicate dalle linee guida per l'Autismo redatte dall'Istituto Superiore di Sanità richiamate dalla Legge n. 134/15), fino all'esito della tutela di merito e, per l'effetto, ordini alla ASL di Teramo, di prendere in carico il SALEMME Mattia direttamente o avvalendosi di strutture specializzate anche e soprattutto in terapia domiciliare e di eseguire i suddetti trattamenti fino a quanto sarà considerato necessario e utile.”

Assumevano, infatti, che il piccolo Mattia, affetto da autismo, come diagnosticato dalla Unità di valutazione Multidimensionale della ASL di Teramo, era stato autorizzato, da quest'ultima, al trattamento riabilitativo ex art. 26, fino al 31.03.2017 per 40 ore settimanali per sei giorni, con l'obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale. Deducevano che, nonostante i numerosi solleciti, l'Azienda Sanitaria convenuta non aveva provveduto a fornire la richiamata terapia.

Si costituiva in giudizio l'ASL di Teramo la quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente precisando che era stata proprio la ASL di Teramo a diagnosticare formalmente la patologia al minore, nonché a prescrivere le cure riabilitative con il metodo ABA (*Applied Behavior Analysis*). Ma si era trovata e si trovava nella condizione di non poter erogare il richiamato servizio non avendo a disposizione strutture in grado di offrire le indicate terapie. Infatti era tenuta ad applicare la Legge Regionale n. 32/07 con la quale la Regione Abruzzo ha stabilito le modalità con le quali può e deve essere erogata un prestazione sanitaria. Comunque i sig.ri Salemme erano stato invitati dalla resistente, con missiva del 20.10.2016, in base al principio della libera scelta da parte del cittadino del soggetto erogatore della prestazione sanitaria - eventualmente anche in ambito extraregionale - a prendere contatti direttamente con strutture accreditate per il tipo di trattamento terapeutico in oggetto; i ricorrenti non avevano provveduto autonomamente alla ricerca, presso altre ASL, di strutture accreditate ed a sottoporre il piccolo Mattia alla riabilitazione prescritta. Precisava che la relativa prestazione sanitaria sarebbe stata a carico della ASL.

Concludeva per il rigetto del ricorso ed in subordine nel caso di accoglimento del ricorso chiedeva che il Giudice indicasse la struttura sanitaria autorizzata/accreditata presso cui il piccolo Mattia dovrà svolgere le cure o in cui dovrà essere selezionato l'operatore per le



terapie domiciliari, nel rispetto delle previsioni normative, nazionali e regionali; con compensazione delle spese di lite per le argomentazioni innanzi esposte;

all'udienza dell'11 aprile 2017 l'avv. Mazzarulli manifestava nuovamente la disponibilità dell'Asl a sostenere i costi delle terapie domiciliari o presso strutture accreditate anche al di fuori della Provincia laddove indicate; e l'avv. Legnini ed il sig. Verzulli Dario indicavano la struttura Regionale Centro Regionale di riferimento per l'autismo - struttura Asl L'Aquila che aveva tutti i requisiti di cui alla legge n. 32 del 2007, perché struttura pubblica che non ha bisogno di accreditamento essendo stata istituita dalla legge regionale n. 92 del 1997 ed anche gestore della casa per l'autismo di L'Aquila, denominata Casa di Michele e della struttura di Pratola Peligna recentemente avviata.

Il sig. Verzulli precisava che il trattamento riabilitativo a cui veniva sottoposto Mattia era con il metodo ABA ed era il metodo che seguiva già da sei anni e stava dando degli ottimi risultati e pertanto allo stato non era possibile cambiarlo. Nel centro apertosi a Sant'Atto invece offrivano una riabilitazione adatta per la terapia dei ragazzi adolescenti. Riferiva infine che l'Asl di Teramo si era fatta carico delle spese necessarie al trattamento di cinque utenti di Teramo accolti nella casa di Michele. L'Asl de L'Aquila veniva rimborsata per tali spese dall'Asl di Teramo. Per la terapia domiciliare di un ragazzo, Massimo Angelozzi di Teramo, la casa di Michele aveva anche mandato un suo operatore a domicilio.

Il giudice riservava la decisione;

ai fini dell'invocata tutela, ex art. 700 c.p.c., del diritto vantato dai ricorrenti occorre verificare la contemporanea sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Riguardo al primo requisito si osserva che risulta non solo incontestato dalla resistente ma addirittura certificato dal Dott. Tommaso Ceci nel documento di valutazione del 2.4.2016 appartenente alla stessa azienda convenuta, la necessità di Salemme Mattia di godere di "riabilitazione ABA per 40 ore settimanali in sei giorni".

**Accertato altresì**, per come riferito dalla azienda convenuta e dall'avv. Mazzarulli in udienza **che: all'interno dell' Asl non vi sono terapisti** ovvero nella Provincia strutture con la



specializzazione necessaria per seguire il caso di Mattia; considerato che la struttura verso la quale era stato indirizzato Mattia non era in grado di far fronte alla terapia richiesta; considerato ancora, più in generale, che la posizione di diritto alla salute dell'assistito, riconducibile all'art. 32 Cost., ha natura di diritto soggettivo perfetto, difettando in tali casi un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinarne l'affievolimento (Cass. SS.UU. n. 10963/2001). Non possono porsi sullo stesso piano il diritto intangibile e primario alla vita e alla salute, che si realizza anche attraverso la somministrazione di terapie adeguate e preservanti, e che trova la sua diretta tutela nel disposto dell'art. 32 della Cost., il cui carattere precettivo lo rende immediatamente applicabile dal giudice, e l'interesse alla preservazione delle risorse finanziarie dello Stato, che, comunque lo si consideri, assume connotazioni essenzialmente economiche. Benché dunque la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi richiede una prestazione al Servizio sanitario nazionale, sia il rapporto costi-benefici che tale richiesta comporta, nelle ipotesi nelle quali sia indubbia l'esistenza di una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per la salute del cittadino superabile con cure tempestive non fornite dal servizio pubblico, tale esigenza fondamentale, che trova la sua derivazione nella Costituzione e non in leggi ordinarie, prevale sulle esigenze economiche della P.A. alla quale non può riconoscersi, per la tutela di tali subordinati interessi, un potere di affievolimento della preminente posizione soggettiva individuale; il costante orientamento della Suprema Corte ha ritenuto consentito, in caso di terapie indispensabili ed insostituibili per il trattamento di gravi condizioni, l'imposizione dell'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale (Cass. nn. 8661/96, 3870/94); rilevato poi che la natura del diritto oggetto di tutela, la fase di crescita e quindi di naturale apprendimento in cui si trova Mattia, e l'eccessività degli esborsi richiesti dal pagamento delle terapie necessarie (che si sostengono dal 2013) e le condizioni economiche del gruppo familiare (come affermato in udienza dai ricorrenti) evidenziano altresì la sussistenza nel caso di specie del requisito del periculum; inteso quale pregiudizio imminente ed irreparabile alla salute, esso è senz'altro configurabile, in quanto risulta dagli atti che le condizioni di salute di Mattia non potrebbero non essere pregiudicate dal decorso del



tempo occorrente ad instaurare un giudizio ordinario, in considerazione della patologia diagnosticata e della sua progressiva evoluzione; inoltre, la continuità della prestazione sanitaria necessaria e quindi i costi relativi sono tali da non consentire ai ricorrenti di affrontare, trattandosi di patologia cronica, la spesa necessaria per la terapia riabilitativa, senza compromettere la possibilità di soddisfare le altre minime esigenze di vita dell'intero nucleo familiare.

Si ritiene dunque, stante l'incontestata sussistenza del diritto di Mattia Salemme, nato a Teramo, il 20.3.2007, di essere sottoposto al trattamento riabilitativo conseguente alla diagnosi di autismo di cui al documento di valutazione emesso il 2.4.2016 dalla convenuta, di condannare l'Asl di Teramo all'erogazione delle prestazioni sanitarie a cui Mattia ha diritto ovvero di prevedere che l'ASL di Teramo sostenga le spese necessarie che saranno affrontate per la terapia riabilitativa cui il piccolo Mattia deve essere sottoposto che verrà assicurata dalla struttura Regionale Centro Regionale di riferimento per l'autismo - struttura Asl L'Aquila anche a mezzo di terapia domiciliare, se richiesto dalle specifiche condizioni di Mattia.

Le spese vengono compensate tra le parti stante la manifestata disponibilità in giudizio della Asl convenuta e la natura della presente decisione.

**P.Q.M.**

in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.:

**CONDANNA** l'Asl di Teramo a provvedere all'erogazione, in favore di Mattia Salemme, nato a Teramo il 20.3.2007, di quaranta ore settimanali in sei giorni di riabilitazione domiciliare con il metodo ABA ovvero a sostenere le spese di tale riabilitazione che verrà assicurata dalla struttura Regionale Centro Regionale di riferimento per l'autismo - struttura Asl L'Aquila con personale specializzato, tramite terapia domiciliare;

le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

Si comunichi con urgenza.



Teramo, 13 aprile 2017

IL GIUDICE  
dott. Stefania Cannavale

